



COMUNE DI ILBONO

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 REG. DATA 28.12.2018	OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI IN VIGORE.
---	---

L' anno, **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO**, del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,00 e seguenti**
Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto;

Alla II convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PIRODDI	ANDREA - SINDACO	X	
CANNAS	GIUSEPPE		X
STOCHINO	AGNESE	X	
SIGNORELLI	SPARTACO	X	
LAI	GIORGIO	X	
LAI	SALVATORE	X	
BIDOTTI	SANDRO		X
CERINA	ROCCO	X	
MURRU	GIAMPIETRO		X
SATTA	LINDA		X
STOCHINO	FLAVIO		X
NOTO	ANNA LINA		X
IBBA	LOREDANA	X	

TOTALE Presenti: 7

TOTALE Assenti: 6

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale
- La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

- il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la **regolarità tecnica**
 il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la **regolarità contabile**

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art 8 e 9 istituisce e disciplina con decorrenza dal 2014 l'imposta municipale propria;
- la Legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639-731, della legge 27/12/2013 n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente immobiliare;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal comune;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;

ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (commi 659, 679 e 682);

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributo per adozione cani del canile convenzionato con il Comune di Ilbono approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 06.06.2016;

CONSIDERATO l'art. 3 comma 1 di detto Regolamento che prevede l'erogazione di un contributo economico minimo di €. 400,00 annue per ciascun cane per un periodo massimo di tre anni, rapportato al periodo di effettiva adozione e compatibilmente con le risorse derivanti dal risparmio della gestione del canile convenzionato dell'anno precedente;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n° 42 del 02/03/2017 di affidamento del servizio triennale (2017-2018-2019) di ricovero, cura e custodia dei cani randagi per l'importo di €. 23.000,00 annuali omnicomprensivi, a prescindere dal numero di animali presenti nella struttura;

PRESO ATTO, quindi, che:

- dal 2018, rispetto agli anni precedenti, non risulta alcun risparmio di spesa per il servizio in argomento, determinando l'impossibilità di erogazione di alcun contributo per le domande presentate dal 2018 in poi;
- pertanto risultano ammissibili e finanziabili le sole domande presentate entro il termine del 31/12/2017, unica annualità in cui si sono realizzate economie di spesa rispetto al 2016 e precedenti;
- i risparmi di spesa ottenuti con l'appalto triennale verranno utilizzati per il finanziamento del contributo dovuto per le domande presentate entro il 31/12/2017 confermando l'erogazione per il solo triennio 2017-2019;

CHE pertanto tutte le domande presentate dopo il 31/12/2017, o presentate successivamente, non risultano finanziabili;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n°267, che viene inserito nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del Revisore dei conti, Dott.ssa Tiziana Cuboni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

CON votazione unanime,

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI MODIFICARE il **Regolamento comunale per la tassa rifiuti "TARI" in vigore**, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, come di seguito:

- **art. 7**, comma 1 utenze non domestiche 3 periodo, dopo la parola "terra" aggiungere: *"anche con attività florovivaistiche purché non abbiano il carattere prevalente di attività commerciale; locali destinati a fienili, porcilaie, ovili, stalle di sosta per allevamento di animali, canili e canili sanitari, strutture destinate al ricovero di animali in allevamento, strutture zoofile anche amatoriali o commerciali, maneggio e/o centro ippico; locali esclusivamente destinati a ricovero per attrezzi e macchinari agricoli ed officine agricole";*

- **art. 16**, comma 3, dopo la parola "contribuente" aggiungere *"(intestatario della denuncia TARI)";*

- **art. 16**, comma 3 aggiungere le seguenti lettere:

"d) abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affido: il nucleo sarà ridotto di ciascun minore in affido/adozione per un massimo di 5 anni;

e) abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di età: sarà considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;

f) nuovo nato durante l'anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità d'imposta consecutive;

g) nuovo residente durante l'anno che acquista o ha accatato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del 100% per l'intestatario dell'immobile per massimo 5 annualità d'imposta consecutive previo mantenimento della residenza dell'intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione spetta, e può essere richiesta, per una sola volta;"

- **art. 16**, comma 3 cassare il seguente periodo *"alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione in merito (per il punto c) contratto di lavoro, iscrizione corso di studi, contratto di locazione registrato)";*

- **art. 16**, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3.bis Le richieste di cui al precedente comma 3, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell'ente nel termine previsto dal bando

pubblicato dal Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno essere gestite dal servizio sociale;

3.ter Alla domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere allegata idonea documentazione ed informazioni in merito:

- per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi, contratto di locazione registrato;
- per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l'affido/adozione e la condizione di minore di età;
- per il punto e): l'ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione dell'ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o, se più favorevole al contribuente, quella esistente alla data della conclusione dell'istruttoria e/o approvazione del ruolo con determinazione del RSF;
- per il punto f): l'ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell'ufficio anagrafe;
- per il punto g): l'ufficio applicherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5 anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente ha beneficiato negli anni precedenti;"

- **art. 20**, comma 1 dopo la parola "domestiche" aggiungere "che adottano una piazza e/o";

- **art. 22**, comma 1, dopo la lettera f, aggiungere le seguenti lettere:

"g) Attività agricole: riduzione, per i soli locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola, del 30% [vedere tabella B) Art. 40];

h) Per le utenze non domestiche cessate che mantengono la destinazione si applica la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile. La riduzione:

- non è applicabile per le unità immobiliari classate come C2, C6 e/o C7 in quanto soggette a tassazione come utenze domestiche;
- spetta a condizione che venga presentata, a secondo dei casi, denuncia di cessazione o di variazione, allegando, quando l'ente non dispone di informazioni, la documentazione attinente che certifica la cessazione dell'attività produttiva;
- spetta ragguagliata ad anno in base alla data di cessazione dell'attività produttiva;"

art. 22, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"4. Le riduzioni del primo comma, dalla lettera e) in poi, e dell'art. 16 comma 3, sono considerate riduzioni facoltative sia in termini di applicabilità che ai fini della copertura con altre risorse di bilancio pertanto il relativo costo è a carico del bilancio e non verrà spalmato sulla platea dei contribuenti. Le stesse si rendono applicabili solo mediante l'approvazione di apposita Determinazione del Responsabile del tributo;

5. Le riduzioni facoltative spettano compatibilmente e nel limite delle somme previste e disponibili in bilancio per il finanziamento delle stesse; in mancanza di disponibilità di bilancio, atte a garantire la copertura del costo delle riduzioni facoltative determinate sulla base delle domande, il responsabile del tributo procederà in base a capienza e quindi ripartendo le riduzioni fino a concorrenza della somma disponibile in bilancio."

- **art. 23**, comma 1 dopo la parola "esenzioni" aggiungere "facoltative";

- **art. 24**, comma 1 dopo la parola "contribuenti" aggiungere "salvo le riduzioni facoltative che restano a carico del bilancio;

- **art. 27**, comma 3 e 4 apportare le modifiche evidenziate:

"3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione (**fa sempre fede solo la denuncia protocollata**), redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso (**anche reperibili sul sito web del Comune di Ilbono**), entro il termine del ~~20/04~~ **30/06** dell'esercizio successivo a quello di inizio/variazione dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione, **da presentare all'ufficio protocollo**, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica certificata PEC* (**protocollo@pec.comune.ilbono.og.it**) salvo quanto previsto dal CAD vigente o da nuove disposizioni di legge. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento **da parte dell'ufficio protocollo** ~~da~~

parte del Comune, nel caso di consegna diretta (**con rilascio di copia protocollata**), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento/**consegna** nel caso di invio a mezzo fax o *posta elettronica certificata PEC*.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e/o del domicilio fiscale e/o domicilio digitale. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del ~~20/04~~ **30/06** dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, **né sanzioni**, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. **Sono comunque fatte salve e regolari le dichiarazioni di variazione gestite anche ai fini di garantire/favorire una maggiore trasparenza e per una storicizzazione del nucleo TARI per l'attività di accertamento.**"

- **art. 27**, aggiungere il comma 9:

"9. *L'omessa dichiarazione di cessazione è sanzionabile solo per l'anno oggetto di cessazione e non per i successivi; le sanzioni non sono applicabili quando la cessazione riguarda i soggetti residenti.*"

- **art. 28**, comma 5, modificare come di seguito:

"5. Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato in almeno quattro rate **mensili** /bimestrali/trimestrali **in base a quanto determinato dal responsabile del tributo.** "

- **art. 28**, comma 7, dopo la parola relativo sostituire "all'anno successivo" con "agli anni successivi"

- **art. 37** sostituire "D.Lgs 196/2003" con "*Regolamento Europeo sulla privacy GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016).*"

- **art. 40** nella tabella B aggiungere la seguente fattispecie:

<i>Attività agricola di produzione di beni destinati al commercio (solo area coperta di lavorazione)</i>	30
--	----

DI RIAPPROVARE il Regolamento con le modifiche suindiate.

DI CONFERMARE ed **AUTORIZZARE** l'erogazione del contributo triennale (2017-2019) di €. 400,00 per l'adozione di cani, previsto dal relativo regolamento, per le sole domande presentate entro il 31/12/2017 a valere sul capitolo di bilancio delle riduzioni facoltative;

DI DARE MANDATO agli uffici affinché:

- copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.To Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Piero Giorgio Casu
SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e successive modificazioni;

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa in data 07/01/2019 all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (Registro delle Pubblicazioni N. 12 del 07/01/2019).**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Natalina Balloi

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/01/2019
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 17/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo Comune

Ilbono, lì 07/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi

COMUNE DI ILBONO

(Provincia dell'Ogliastra)

Via Elini 5 – 08040 - tel. 0782.33016 fax 0782.33760

P.IVA./C.F. 00133930917

UFFICIO TRIBUTI

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n.46 del 28/12/2018

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 5
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 6
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 7
Art. 12 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione del servizio rifiuti</i>	Pag. 7
Art. 13 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 7
Art. 14 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 8
Art. 15 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 9
Art. 16 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 10
Art. 17 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 10
Art. 18 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 11
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 11
Art. 20 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	Pag. 11
Art. 21 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	Pag. 12
Art. 22 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 13
Art. 23 -	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	Pag. 13
Art. 24 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	Pag. 14
Art. 25 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 14
Art. 26 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 14
Art. 27 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 14
Art. 28 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 16
Art. 29 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	Pag. 16
Art. 30 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 17
Art. 31 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 17
Art. 32 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 17
Art. 33 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 18
Art. 34 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 19
Art. 35 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 19
Art. 36 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 19
Art. 36bis	Contenzioso	Pag. 19
Art. 37 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 20
Art. 38 -	<i>Norma di rinvio Norme transitorie e finali</i>	Pag. 20
Art. 39 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 20
Art. 40 -	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	da Pag. 21

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI nel Comune di Ilbono.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Ilbono è istituito, a decorrere dal 01/01/2014, il tributo sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono eventualmente contenute nel regolamento per la raccolta differenziata.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative di cui al successivo articolo 6, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree operative scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, dei pubblici servizi sopraindicati costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
2. Sono soggette alla tassazione per intero le aree scoperte operative delle attività produttive e delle utenze non domestiche; mentre sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte pertinenziali ed accessorie:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono) e non arredati (ad eccezione di garage, cantine e locali che non necessitano di servizi di rete per essere utilizzati/utilizzabili);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili/inabitabili, purché di fatto non utilizzati (condizione non temporanea), o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre a terra **anche con attività florovivaistiche purché non abbiano il carattere prevalente di attività commerciale; locali destinati a fienili, porcilaie, ovili, stalle di sosta per allevamento di animali, canili e canili sanitari, strutture destinate al ricovero di animali in allevamento, strutture zoofile anche amatoriali o commerciali, maneggio e/o centro ippico; locali esclusivamente destinati a ricovero per attrezzi e macchinari agricoli ed officine agricole;**
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande aperte, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi, aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato A, secondo i criteri di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, che ancora regola la materia, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, sempre che non superino il limite quantitativo di 10Kg/mq, ovvero 0,1 mc/mq di produzione annua riferita alla superficie destinata all'attività.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e vi è una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati agli urbani in dette superfici, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche previste dalla Tabella B di cui all'articolo 40.
4. Il soggetto passivo è tenuto ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di tali superfici dalla tassazione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dell'art. 13 del presente regolamento.
3. In via transitoria si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, dall'intera superficie calpestabile interna. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposite forme atte a garantirne la conoscenza (ad esempio: ~~bolletta~~ avviso di pagamento, sito web, manifesti, bando pubblico).
3. Per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano parzialmente o totalmente non denunciati dai contribuenti e quando gli uffici comunali competenti non dispongono della superficie interna predisposta all'utilizzo/utilizzabile/utilizzata, la base imponibile è provvisoriamente costituita almeno dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 salvo conguaglio/compensazione.
4. Per gli immobili per i quali si applica il criterio della superficie catastale, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati, anche attraverso l'avviso di pagamento e/o avviso di accertamento/liquidazione/contestazione, a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
5. La comunicazione/bolletta avviso di pagamento/avviso di accertamento-liquidazione-contestazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto che in passato ha presentato la denuncia Tarsu/Tares ed in mancanza ad almeno un erede o al soggetto passivo interessato.
6. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
7. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto:
 - sulla base di presunzioni semplici mediante attività di rilevazione in loco della polizia municipale;
 - sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
8. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 6 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla

Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.

9. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore per l'intero vano a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
10. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14 del presente regolamento.
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo anche se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 oppure è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano a titolo di acconto le tariffe deliberate per l'anno precedente ma con l'obbligo di garantire la copertura integrale dei costi come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14 **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario del Comune di Ilbono viene predisposto e trasmesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroga di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) N° Utenze Domestiche a ruolo;
 - f) N° Utenze Non Domestiche a ruolo;
 - g) N° abitanti residenti;
 - h) il prospetto dei costi e dei ricavi del precedente esercizio, come da consuntivo, con il risultato delle differenze di gettito/costi da compensare/imputare nel piano finanziario **successivo**;
 - i) il prospetto di proiezione dei costi e dei ricavi per l'esercizio corrente; ai fini del costo relativo all'unità di personale dell'ufficio tributi dovrà essere considerata la percentuale del 15%.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; in sede di prima applicazione il piano finanziario TARI 2014 non deve tener conto degli scostamenti relativi al 2013.
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione;
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

5. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
6. Quando il servizio non è dato in concessione a società esterna, il Piano Finanziario viene predisposto dall'ufficio tecnico sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero.
7. Nel caso che il soggetto gestore del servizio sia l'Unione dei Comuni di appartenenza, l'ufficio tecnico del Comune di Ilbono redigerà ed invierà all'Unione dei Comuni il piano finanziario dei soli costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riguardanti e/o sostenuti per il Comune di Ilbono. L'approvazione del piano finanziario dei costi sostenuti per il Comune di Ilbono verrà approvato dal Consiglio Comunale di Ilbono.
8. Qualora altri uffici comunali svolgano attività che diano origine a costi da inserire nel piano finanziario (in particolare la gestione amministrativa del tributo, la gestione diretta del centro di raccolta ovvero altre parti del servizio) l'ufficio bilancio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica all'ufficio tecnico, per iscritto, i costi e le attività di competenza comunale che dovranno essere ricomprese nel Piano Finanziario da sottoporre ad approvazione.
9. Il Piano Finanziario tiene inoltre conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite, dal comune, per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.
10. Al Piano Finanziario, in approvazione, dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:
 - a) lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo, definitivo, del tributo, al netto dell'addizionale provinciale, addebitato all'utenza;
 - b) gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
 - c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere dedotto dalla superficie imponibile come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Fino all'anno successivo o diverso termine a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono su richiesta scritta del contribuente (**intestatarario della denuncia TARI**), non essere considerati dal Responsabile del tributo ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in via permanente in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Sarà considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente;
 - d. abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affido: il nucleo sarà ridotto di ciascun minore in affido/adozione per un massimo di 5 anni;**
 - e. abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di età: sarà considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;**
 - f. nuovo nato durante l'anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità d'imposta consecutive;**
 - g. nuovo residente durante l'anno che acquista o ha accatastato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del 100% per l'intestatario dell'immobile per massimo 5 annualità d'imposta consecutive previo mantenimento della residenza dell'intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione spetta, e può essere richiesta, per una sola volta;**
- 3.bis** Le richieste di cui al precedente comma 3, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell'ente nel termine previsto dal bando pubblicato dal Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno essere gestite dal servizio sociale;
- 3.ter** Alla domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere allegata idonea documentazione ed informazioni in merito:
- per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi, contratto di locazione registrato;
 - per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l'affido/adozione e la condizione di minore di età;
 - per il punto e): l'ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione dell'ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o,

se più favorevole al contribuente, quella esistente alla data della conclusione dell'istruttoria e/o approvazione del ruolo con determinazione del RSF;

- **per il punto f): l'ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell'ufficio anagrafe;**
 - **per il punto g): l'ufficio applicherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5 anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente ha beneficiato negli anni precedenti;**
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica con un minimo di componenti pari a quanto previsto all'art. 40 tabella A.
 5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a quanto previsto dall'art. 40 tabella A. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

Art. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. Non è ammesso lo smaltimento in autonomia dei rifiuti prodotti dai contribuenti salvo per quanto concerne i rifiuti diversi dai rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati agli urbani.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

Tale riduzione è ridotta in misura del:

- a) 65 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3000 metri lineari;
 - b) 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo, a pena di esclusione, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione scritta e protocollata di cui al successivo art. 27 all'ufficio tributi e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo oggetto di interruzione del servizio.
2. Il periodo oggetto di interruzione deve essere certificato dal soggetto gestore del servizio o dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio polizia municipale con apposito rapporto di servizio. In mancanza non spetta alcuna riduzione del tributo dovuto.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

RIDUZIONE CONFERIMENTO DIFFERENZIATO

1. Le utenze domestiche **che adottano una piazza e/o** che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche o ecocentro*, quando attivate, possono (se deliberata) aver diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. La percentuale della riduzione nonché i criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. Per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico individuale, ivi compreso quello di prossimità, per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino può essere prevista, se deliberata, una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo (deve trattarsi di nuova attività di compostaggio). Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine dell'esercizio salvo diverso termine di legge. La riduzione sarà applicabile dall'anno successivo nei soli confronti delle persone regolarmente autorizzate alla pratica di compostaggio. I criteri

saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. In mancanza di deliberazione consiliare di cui al presente articolo le riduzioni non sono applicabili.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto, se deliberata, ad una riduzione del tributo nella quota variabile nei seguenti casi certificabili con apposita documentazione:
 - a) diverso sistema di distribuzione delle merci (aumentata riduzione dell'uso di imballaggi);
 - b) valorizzazione degli scarti, in misura superiore al 50%, trasformandoli in "non rifiuti";
 - c) utilizzo di prodotti re-impiegabili in luogo di quelli a perdere;
 - d) implementazione dei processi produttivi con riduzione degli scarti;
 - e) riparazione prodotti scartati.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo. La percentuale della riduzione nonché i criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20/01 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione delle sanzioni previste per l'infedele denuncia. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi e nel successivo verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. In mancanza di deliberazione consiliare di cui al presente articolo le riduzioni non sono applicabili.
5. Le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale, ivi compreso quello di prossimità, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche hanno diritto, se deliberata, ad una riduzione della quota variabile del tributo. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20/01 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.

Art. 22
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e/o successive integrazioni e modificazioni, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (residenza o dimora per più di sei mesi all'anno all'estero): riduzione del 30%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma occasionale: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo (così classificati catastalmente: A/06R e D/10 secondo i requisiti previsti dal Art. 9 del D.L. n° 557/1993 conv. L. 133/1994): riduzione del 30%.
 - e) Categoria Ministeriale 16 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 30%;
 - f) Categoria Ministeriale 17 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 50%;
 - g) **Attività agricole: riduzione, per i soli locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola, del 30% [vedere tabella B) Art. 40];**
 - h) **Per le utenze non domestiche cessate che mantengono la destinazione si applica la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile. La riduzione:**
 - **non è applicabile per le unità immobiliari classate come C2, C6 e/o C7 in quanto soggette a tassazione come utenze domestiche;**
 - **spetta a condizione che venga presentata, a secondo dei casi, denuncia di cessazione o di variazione, allegando, quando l'ente non dispone di informazioni, la documentazione attinente che certifica la cessazione dell'attività produttiva;**
 - **spetta ragguagliata ad anno in base alla data di cessazione dell'attività produttiva;**
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta scritta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza verrà comminato avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine valgono le dichiarazioni già presentate in passato al Comune per la TARSU/TARES.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.
4. **Le riduzioni del primo comma, dalla lettera e) in poi, e dell'art. 16 comma 3, sono considerate riduzioni facoltative sia in termini di applicabilità che ai fini della copertura con altre risorse di bilancio pertanto il relativo costo è a carico del bilancio e non verrà spalmato sulla platea dei contribuenti. Le stesse si rendono applicabili solo mediante l'approvazione di apposita Determinazione del Responsabile del tributo;**
5. **Le riduzioni facoltative spettano compatibilmente e nel limite delle somme previste e disponibili in bilancio per il finanziamento delle stesse; in mancanza di disponibilità di bilancio, atte a garantire la copertura del costo delle riduzioni facoltative determinate sulla base delle domande, il responsabile del tributo procederà in base a capienza e quindi ripartendo le riduzioni fino a concorrenza della somma disponibile in bilancio.**

Art. 23
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni **facoltative**.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste per iscritto dal contribuente (denuncia protocollata) e decorrono dall'anno in corso.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel piano finanziario e in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.
5. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti è facoltà dell'amministrazione di coprire il 7 % del costo del servizio con altre risorse del Bilancio per coprire le riduzioni facoltative.

ART. 24
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, **salvo le riduzioni facoltative che restano a carico del bilancio**, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 25
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree operative assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o altro ente giuridico di appartenenza.

Art. 27
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione (**fa sempre fede solo la denuncia protocollata**), redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso (**anche reperibili sul sito web del Comune di Ilbono**), entro il termine del ~~20/01~~ **30/06** dell'esercizio successivo a quello di inizio/variazione dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione, **da presentare all'ufficio protocollo**, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica certificata PEC* (protocollo@pec.comune.ilbono.og.it) salvo quanto previsto dal CAD vigente o da nuove disposizioni di legge. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento **da parte dell'ufficio protocollo** ~~da parte del Comune~~, nel caso di consegna diretta (**con rilascio di copia protocollata**), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento/**consegna** nel caso di invio a mezzo fax o *posta elettronica certificata PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo e/o del domicilio fiscale e/o domicilio digitale. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del ~~20/01~~ **30/06** dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, **né sanzioni**, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. **Sono comunque fatte salve e regolari le dichiarazioni di variazione gestite anche ai fini di garantire/favorire una maggiore trasparenza e per una storicizzazione del nucleo TARI per l'attività di accertamento.**
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

1. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza ed il domicilio digitale (Pec);
2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, numero di telefono e indirizzo mail se posseduto;
3. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile interna e destinazione d'uso dei singoli locali;
4. Numero degli occupanti i locali;
5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
6. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA (se posseduta), codice ATECO dell'attività (se esercitata);

- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica, numero di telefono ed il domicilio digitale (Pec) (Pec: obbligatorio per i titolari di Partita Iva);
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile/calpestable interna e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree operative denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta con firma autografa dal soggetto passivo pena invalidità. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, con firma digitale pena invalidità.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da uno degli eredi o ~~da~~ da uno dei soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione e comunque entro il ~~20/01~~ **30/06** dell'esercizio successivo a quello di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono/compensazione o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree operative ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
- 9. L'omessa dichiarazione di cessazione è sanzionabile solo per l'anno oggetto di cessazione e non per i successivi; le sanzioni non sono applicabili quando la cessazione riguarda i soggetti residenti.**

Art. 28 RISCOSSIONE

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti, è versato direttamente al Comune, attraverso le seguenti modalità:
 - a) bollettino di conto corrente postale secondo il modello di legge;
 - b) tramite modello F24, F24EP (modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241);
 - c) tramite piattaforma web;
 - d) RID, MAV, POS, sportelli ATM, sistema pagoPA, ecc.
- 2. Nella riscossione di cui al punto a) del precedente comma il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annessi bollettini di ccp, anche tramite PEC al domicilio digitale del contribuente, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Nella modalità di pagamento di cui al punto b) del comma 1 il contribuente provvede al pagamento anche in autoliquidazione di quanto dovuto tramite apposito modello F24 versando la tassa con lo specifico codice tributo.
- 4. In base al punto c) del comma 1 il contribuente provvede ad effettuare il pagamento, in autoliquidazione, della TARI tramite un form di calcolo web reso disponibile dal Comune sul proprio sito web istituzionale od altro portale web che effettua il servizio.
- 5. Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato in almeno quattro rate mensili /bimestrali/trimestrali in base a quanto determinato dal responsabile del tributo.**
- 6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso della TARI possono essere riscossi, a discrezione dell'ufficio tributi, anche in unica soluzione entro i successivi 5 anni. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo ~~all'anno successivo~~ **agli anni successivi** anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia o altro ente giuridico di appartenenza del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 nonché ogni relativa spesa collegata alla riscossione.

Art. 29

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti qualora il totale della somma rateale dovuta superi l'importo di Euro 500,00 o qualora i servizi sociali attestino l'impossibilità del contribuente di poter affrontare il debito rateale con le normali 4 rate;
2. La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - periodo massimo: 1 anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo;
 - numero massimo delle rate: 8;
 - versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto impositivo/ avviso di pagamento/form web;
 - applicazione, sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, dell'interesse moratorio calcolato a giorno e ragguagliato al vigente tasso legale.
 - nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.164,57, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38bis del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
4. L'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario Responsabile del Tributo, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti dal contribuente.
5. Il provvedimento di rateizzazione del Funzionario Responsabile del Tributo viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
6. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo salvo diversa disposizione di legge.

Art. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione pena la perdita del diritto al rimborso.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato entro 5 anni con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo o per tale tributo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento od in mancanza di disposizione regolamentare al tasso d'interesse legale.

Art. 31
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 18,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell' art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. In mancanza provvede il responsabile del servizio interessato con proprio atto.

Art. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine massimo di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree operative assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato dal funzionario responsabile del tributo e/o dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - dei vigili urbani;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Il contribuente ha facoltà di richiedere un sopralluogo dei vigili urbani autorizzandoli all'accesso mediante richiesta scritta e previo pagamento della somma di €. 25,00 per ogni giorno di sopralluogo e per ogni immobile oggetto di sopralluogo, misurazione o verifica richiesta.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento salvo conoscenza diretta.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, senza che lo richieda e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della TARI e del tributo provinciale dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto unicamente dal responsabile del tributo o dal responsabile del servizio interessato.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale sul ccp/IBAN dell'ente o salva altra modalità diversamente prevista dalla legislazione – L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 e successive modificazioni ed integrazioni normative.

Art. 34

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 salvo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 prestando attenzione alla personalità del trasgressore.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 graduando l'entità della sanzione in base alla reiterazione dell'inadempimento ed in base alla personalità del trasgressore;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500 in base all'importanza dei dati richiesti e valutando la personalità del trasgressore;
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo (o salvo diversa percentuale prevista dalla normativa vigente) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, che aderisce sottoscrivendo l'avviso di accertamento, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi prevista per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.

Art. 36 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36 bis – CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Art. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del ~~D.Lgs. 196/2003~~ **Regolamento Europeo sulla privacy GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016)**.

Art. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia all'eventuale regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, all'eventuale regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani adottati da questo Ente, nonché alle vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.
2. Dal 01/01/2014 è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della TARES per il 2013 e della TARSU relativa alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei

componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 20-01 dell'esercizio successivo a quello di riferimento. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ALL. 1

Art. 40 TABELLE

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
		N° componenti
0	150	1
151	170	2
171	210	3
211	250	4
251	290	5
291	oltre	6

Tabella B Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività agricola di produzione di beni destinati al commercio (solo area coperta di lavorazione)	30
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Tabella C		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

Tabella D1 Utenze domestiche
Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (sud)
 Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti

Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,75	0,6	1
1	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenti alla abitazione	- 50%	-50%	
2	Componenti nucleo familiare	0,88	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,00	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,08	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,11	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,10	3,4	4,1

Tabella D2 Utenze non domestiche
Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud)
 Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti

Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	8,98	13,24
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	10,88	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	1,02	1,75	8,95	15,43